



Comune di  
**San Miniato**

---

*San Miniato, 23 giugno 2025*

**Al Gruppo Consiliare  
Filo Rosso**

e p.c.

agli altri CAPIGRUPPO CONSILIARI di  
Partito Democratico  
Noi per San Miniato  
Gruppo Misto  
Forza Italia/Lega/Noi Moderati/PLI  
Fratelli d'Italia

**Oggetto: Risposta Interrogazione del Gruppo Consiliare Filo Rosso**  
**“Interrogazione formale in merito alla mancata riscossione dei contributi derivanti dalla produzione energetica degli impianti fotovoltaici a terra (anni 2014-2023)”**

Con riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto, si risponde come di seguito:

Il Comune di San Miniato ha stipulato due convenzioni con GLP Energia srl, (rep. N. 13077 del 22.03.2011 rogata dal Segretario Generale dott.ssa Rita Milaneschi e convenzione rep. n. 38341 del 21.06.2011 rogata dal Notaio Roberto Rosselli) che prevedono fra l'altro un contributo annuo a favore del Comune in luogo dell'esecuzione diretta delle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale nelle aree prospicienti o limitrofe all'impianto.

La GPL Energia srl ha smesso di pagare tale contributo e, in risposta alle richieste e alle diffide inviate dal Comune, ha contestato, anche tramite il proprio Legale, la nullità di tali previsioni perché in contrasto con norme imperative dell'ordinamento.

A ciò sono seguite richieste e diffide da parte dell'Ufficio Tecnico e, successivamente da parte dell'Ufficio Legale.

Con nota pec del 2.5.2018 prot. n. 11803 e prot. n. 11804 il Dirigente del Settore 3 Servizi Tecnici comunicava alla Società l'avvio del procedimento per la revoca della convenzione con il conseguente obbligo di demolizione e rimozione dell'impianto e ripristino dell'originario stato dei luoghi ai sensi dell'art. 12 della convenzione stessa, dando tempo 10 giorni alla società per apportare osservazioni e chiarimenti.

La GPL, tramite il proprio legale, contestava che tali somme non fossero dovute per legge e per le successive interpretazioni giurisprudenziali perché tali misure di compensazione a favore



## Comune di San Miniato

---

dei Comuni per le concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto ambientale avrebbero dovuto avere “carattere ambientale e territoriale” e “non meramente patrimoniali o economiche”, come invece quelle imposte dal Comune di San Miniato.

Sono quindi seguiti sopralluoghi da parte del servizio tecnico per verificare se erano state realizzate le opere di ecosostenibilità.

Dal sopralluogo effettuato presso i due impianti nel maggio 2020, pur essendo essi in uso e ben mantenuti, non risultava fossero state eseguite dalla GLP Energia misure compensative apprezzabili di riequilibrio ambientale e territoriale, intese come alternative ai pagamenti dovuti.

Con pec del 15 giugno 2023, prot. n. 23066, l'ufficio legale diffidava quindi la ditta al pagamento della somma dovuta e a stipulare nuove polizze fideiussorie a garanzia degli obblighi contrattualmente assunti e del ripristino dello stato dei luoghi, dato che quelle stipulate non risultavano più valide ed escutibili.

Interveniva anche la Regione, coinvolta dall'ufficio legale, che minacciava una eventuale revoca dell'autorizzazione in caso di mancata stipula di tali polizze, requisito essenziale per l'autorizzazione.

La società provvedeva a stipulare tali polizze ma non al pagamento di quanto dovuto che continuava a contestare e addirittura a chiedere la restituzione di quanto già pagato per nullità della convenzione oppure la sua risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, a causa del blocco degli incentivi da parte del gestore dei Servizi Energetici

\* \* \* \* \*

La materia dell'energia rinnovabile è disciplinata da norme poco chiare e foriere di controversie.

Il principio della massima diffusione delle energie rinnovabili, con quindi l'esigenza di semplificazione sul piano normativo dei relativi procedimenti autorizzatori, deve infatti essere conciliato e bilanciato col principio di tutela ambientale.

A tal proposito si è formato un indirizzo giurisprudenziale teso a ritenere nulle quelle convenzioni, stipulate dagli Enti Locali con le società di produzione di energia alternativa, che prevedevano veri e propri corrispettivi periodici per tutele ambientali a carico del privato, dando così vita ad un duplice ordine di conseguenze:

- da una parte, le decisioni dei T.A.R., imponendo l'obbligo alla restituzione dei canoni illegittimamente incassati nel corso degli anni, mettevano in crisi le finanze municipali;
- dall'altra, siffatto orientamento offriva la possibilità all'Agenzia delle Entrate di contestare alle imprese operanti nel settore la non inerenza dei canoni versati in virtù di convenzioni reputate contra legem e, per l'effetto, la loro illegittima deduzione dal reddito imponibile. Si era, insomma, delineata una situazione in cui sia i Comuni sia le imprese rischiavano di subire conseguenze negative: risarcitorie, per i primi, e tributarie, per i secondi.

La Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019) ha cercato di porre fine alle controversie relative all'asserita nullità delle convenzioni stipulate tra imprese e comuni per la realizzazione di impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili che prevedono solo misure compensative meramente patrimoniali (in luogo delle misure di compensazione di riequilibrio ambientale e territoriale indicate dal D.M. 10 settembre 2010), ma anche per arginare la correlata



Comune di  
**San Miniato**

---

tendenza dell'Agenzia delle Entrate a disconoscere la deducibilità dal reddito d'impresa dei canoni corrisposti in base a tali convenzioni.

Anche le convenzioni stipulate dal Comune di San Miniato hanno queste caratteristiche e con l'introduzione dell'art.1, comma 953, della L. 30 dicembre 2018 n. 145 (c.d. Legge di Bilancio 2019)

La difficile normativa, grazie comunque ad alcune interpretazioni giurisprudenziali a favore (fra cui la sentenza n. 46 del 23.03.2021 della Corte Costituzionale) rende possibile ad oggi procedere giudizialmente nei confronti di GLP Energia srl. e sostenere che le convenzioni stipulate con il Comune, pur essendo stipulate dopo l'entrata in vigore del D.M. del 2010, siano legittime e valide in quanto frutto della libertà negoziale delle parti, e comunque concordate non bilateralmente fra il Comune e la società, ma all'interno del procedimento di rilascio dell'autorizzazione, nel rispetto anche della L.R. 39/2005, modificata alla luce del D.M. del 2010., il cui art. 26 disciplina le "misure di compensazione ambientale".



**IL SINDACO**  
Simone Giglioli

